



N° _____ SENT.

8940/17 R.G.

N° _____ CRON.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO

Il dott. Andrea Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 20.02.2020 pronuncia la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.8940/2017 R.G.

tra

VERGARI Ermanno, nato il 25.04.1941, rapp.to e difeso dall'Avv. Gianluca Bidetti come da procura speciale in calce al ricorso

ricorrente

e

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, persona del legale rappresentate *pro tempore*, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce

ed

INPS, in persona del legale rappresentate *pro tempore*, rapp.to e difeso dagli Avv.ti R. Vestini, A.P. Ciarelli e M. Raho come da procura generale richiamata nella memoria difensiva

resistenti

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 19.07.2017 il ricorrente indicato in epigrafe, premesso di aver svolto ininterrottamente l'incarico di Giudice di Pace dal 27.03.1995 al 31.12.2015, prima presso l'Ufficio di Galatina poi presso quello di Lecce, rassegnava le seguenti conclusioni:

a) *accertare e dichiarare che la mancanza di una specifica norma di legge che preveda una tutela previdenziale per i giudici di pace, e in particolare per coloro che svolgendo la funzione di magistrato onorario non possono beneficiare di alcuna tutela previdenziale pubblica (perché non esercitano e/o non hanno esercitato la professione di avvocato e/o non avevano titolo a esercitare la professione di avvocato), costituisce una palese violazione della normativa europea e dei principi di diritto riconosciuti dagli organismi dell'unione europea;*

b) *conseguentemente, accertare e dichiarare che il dott. Ermanno Vergari ha diritto al trattamento pensionistico maturato in relazione al periodo durante il quale ha svolto le funzioni di Giudice di pace mediante il versamento dei contributi previdenziali calcolati pro rata temporis;*

c) per l'effetto, ordinare e condannare il Ministero della Giustizia e l'INPS, ciascuno per quanto di competenza, ad aprire una posizione previdenziale in favore del dott. Ermanno Vergari relativa al periodo durante il quale ha svolto le funzioni di Giudice di Pace (dal 27.03.1995 al 31.12.2015) ed a versare i contributi previdenziali dovuti dallo Stato italiano calcolati pro rata temporis, secondo la misura corrispondente a quella in vigore per i magistrati ordinari o, comunque, in subordine, secondo la retribuzione percepita annualmente dal dott. Vergari per lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie;

d) in ogni caso, per effetto dell'accoglimento delle conclusioni innanzi rassegnate, Voglia dichiarare obbligati e condannare il Ministero della Giustizia e l'INPS, ciascuno secondo le rispettive competenze, al pagamento in favore del dott. Ermanno Vergari delle somme dovutegli a titolo di trattamento previdenziale per il periodo durante il quale ha svolto le funzioni di Giudice di Pace (calcolato secondo la misura corrispondente a quella in vigore per i magistrati ordinari o, comunque, in subordine, secondo la retribuzione percepita annualmente dal dott. Vergari per lo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie), con decorrenza dalla data di cessazione dall'incarico di Giudice di pace (31.12.2015) e sino al giorno dell'effettivo soddisfo, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria, se e come dovuta.

e) in subordine, nella denegata ipotesi in cui il Giudice adito non ritenga di procedere direttamente ed immediatamente all'interpretazione ed applicazione del diritto comunitario di cui si è trattato e, quindi, non ritenga di accogliere le conclusioni di cui ai punti a), b), c) e d) che precedono, Voglia, prima di decidere il presente giudizio, investire della questione la Corte di Giustizia dell'Unione europea nelle forme e con le modalità stabilite dall'art. 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex art. 234 del TCE) e dallo Statuto della Corte medesima, con la conseguente sospensione di questo processo pregiudicato fintanto che la questione non sia risolta dalla istituzione comunitaria competente a dirimerla e, comunque, successivamente alla decisione dell'autorità comunitaria, decidere il presente giudizio e accogliere le conclusioni di cui ai punti a), b), c) e d) che precedono.

Instaurato il contraddittorio, le parti convenute eccepivano pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore della Corte dei Conti o del Giudice Amministrativo. Nel merito, ricostruivano il quadro normativo di riferimento e concludevano per il rigetto della domanda.

Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza contestuale.

* * *

Va preliminarmente respinta l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo, atteso che la domanda giudiziale introduce una controversia di natura previdenziale nell'ambito della quale la questione relativa alla individuazione della natura del rapporto instaurato dal ricorrente con il Ministero della Giustizia ed alla assimilabilità dello stesso a quello intercorrente tra lo Stato ed i magistrati

ordinari (che la legge devolve alla giurisdizione del Giudice Amministrativo) rileva unicamente ai fini pensionistici.

Quanto alla possibile sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti, che ai sensi dell'art.13 del R.D. n.1214/1934 giudica sui ricorsi in materia di pensione in tutto o in parte a carico dello Stato, la questione resta dubbia atteso che se, per un verso, appare indiscutibile che la pensione che il ricorrente ambisce ad ottenere dovrebbe essere erogata a carico dello Stato, per altro verso il sistema normativo vigente all'epoca del collocamento a riposo di parte istante (anteriore alla entrata in vigore della normativa di cui al d.lgs. n.115/2017, la quale ha introdotto la tutela previdenziale per i magistrati onorari con previsione della iscrizione degli stessi alla Gestione Separata dell'INPS) non prevedeva l'erogazione di nessun trattamento pensionistico (pubblico o privato) in favore dei Giudici di Pace, con conseguente inapplicabilità del R.D. n.1214/1934 cit.

Nel merito, ad avviso del ricorrente il diritto ad ottenere l'apertura di una posizione previdenziale in corrispondenza della attività svolta quale Giudice di Pace deriverebbe sostanzialmente dalla assimilazione della propria condizione lavorativa a quella dei magistrati professionali, i quali instaurano con lo Stato un rapporto di pubblico impiego e dunque un rapporto di lavoro a tempo pieno di natura subordinata.

L'unica differenza tra i due rapporti - una volta superato il momento genetico dell'accesso alla magistratura (per incarico onorario o per superamento di pubblico concorso) - risiederebbe nella limitazione temporale dell'attività svolta dal magistrato onorario, il quale è chiamato a lavorare a tempo parziale invece che a tempo pieno.

Parte istante invoca quindi l'applicazione della Direttiva 97/81/CE del 15.12.1997 relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale del 06.06.19976 (chiedendo, in via subordinata, procedersi a rinvio pregiudiziale davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea ai sensi dell'art.267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea) che alla clausola 4, punto 1, così prevede: *“Per quanto attiene alle condizioni di impiego, i lavoratori a tempo parziale non devono essere trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo pieno comparabili per il solo motivo di lavorare a tempo parziale, a meno che un trattamento differente sia giustificato da ragioni obiettive”*.

Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda non possa trovare accoglimento atteso che, come già osservato dalla giurisprudenza formatasi in tema di trattamento previdenziale spettante ad altra categoria di magistrati onorari quali i viceprocuratori onorari (cfr. ad es. la sentenza della Corte d'Appello di Torino n.367/2015 del 22.04.2015), la citata fonte europea riguarda chiaramente rapporti di lavoro di natura subordinata e tale tipologia negoziale non è configurabile nel caso in esame.

Ad identiche conclusioni è giunta, in ordine alla posizione dei Giudici di Pace, la giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che “(...) nei confronti dei giudici di pace s'instaura un rapporto di servizio non coincidente con quello di pubblico impiego. In particolare si è osservato che la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte il giudice di pace (v., al riguardo, l'art. 1, secondo comma, della legge istitutrice 21 novembre 1991 n. 374, che parla di "magistrato onorario") ricorre quando esiste un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi che caratterizzano l'impiego pubblico (v., per l'enunciazione di tali concetti e come espressione di un indirizzo risalente nel tempo, Cass. Sez. Un. 8 gennaio 1975 n. 27, Cass. Sez. Un. 7 ottobre 1982 n. 5129, Cass. Sez. Un. 20 marzo 1985 n. 2033, Cass. Sez. Un. 14 gennaio 1992 n. 363 e Cass. Sez. Un. 17 febbraio 1994 n. 1556, tutte in motivazione) e i due rapporti si distinguono, come rimarcato da Cass. Sez. Un. 9 novembre 1998 n. 11272, in base ai seguenti elementi: 1) la scelta del funzionario, che nell'impiego pubblico viene effettuata mediante procedure concorsuali ed è, quindi, di carattere tecnico-amministrativo, mentre per le funzioni onorarie è di natura politico-discrezionale; 2) l'inserimento nell'apparato organizzativo della pubblica amministrazione, che è strutturale e professionale per il pubblico impiegato e meramente funzionale per il funzionario onorario; 3) lo svolgimento del rapporto, che nel pubblico impiego è regolato da un apposito statuto, potendo essere individuata unicamente nell'atto di conferimento dell'incarico e nella natura di tale incarico; 4) il compenso, che consiste in una vera e propria retribuzione, inerente al rapporto sinallagmatico costituito fra le parti, con riferimento al pubblico impiegato e che invece, riguardo al funzionario onorario, ha carattere meramente indennitario e, in senso lato, di ristoro degli oneri sostenuti; 5) la durata del rapporto che, di norma, è a tempo indeterminato nel pubblico impiego e a termine (anche se vi è la possibilità del rinnovo dell'incarico) quanto al funzionario onorario (V. per ulteriori riferimenti Cass. 3 maggio 2005 n. 9155 e Cass. 4 novembre 2015 n. 22569 che hanno escluso l'inquadrabilità della figura giuridica del giudice di pace in quella della parasubordinazione, delineata dall'art. 409, n. 3, cpc)”. 

La Suprema Corte ha quindi ritenuto “manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in relazione agli art. 3 e 38 Cost., delle norme che disciplinano la posizione del giudice di pace, non essendo quest'ultimo equiparabile ad un pubblico dipendente né ad un lavoratore parasubordinato, in quanto la categoria dei funzionari onorari, della quale fa parte, presuppone un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico, come l'accesso alla carica mediante concorso, l'inserimento nell'apparato amministrativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto apposito per tale impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata del rapporto” (cfr. Cass. Civ., Sez. L., sent. n. 17862/2016).

Alla luce di tali autorevoli considerazioni, rispetto alle quali non vi sono elementi di fatto per dissentire, deve ritenersi che il magistrato professionale non possa essere ritenuto un

“lavoratore a tempo pieno comparabile” ai fini della determinazione delle condizioni di impiego del ricorrente, onde la domanda deve essere conclusivamente rigettata.

Le spese processuali possono essere compensate in considerazione della peculiarità della questione esaminata.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, disattesa ogni diversa istanza od eccezione, così decide:

- rigetta il ricorso;
- compensa le spese processuali tra le parti.

Lecce, 20.02.2020

Il Giudice del Lavoro
Andrea Basta



L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
(Mauro CORRADO)

